

FOGLIO INFORMATIVO N. 22

relativo alle

OPERAZIONI DI SCONTO DI PORTAFOGLIO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo Valle Seriana – Soc. Coop.
 Sede legale a Villa d'Ogna (BG) - 24020 – Viale Marconi 275
 Tel.: 035-757011 – Fax: 035-768343 (a)
bccvalseriana@valseriana.bcc.it - www.serianabcc.it
 Registro delle Imprese della CCIAA di Bergamo - C.F. n 02347810166
 Iscritta all'Albo delle banche tenuto della Banca d'Italia con codice meccanografico 8745.2 in data
 01/12/1994 (n. iscrizione 5238.1.0)
 Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A161484 in data 16/06/2005
 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli
 Obbligazionisti del Credito Cooperativo

CHE COS'È L'OPERAZIONE DI SCONTO DI PORTAFOGLIO

Lo sconto è il contratto con il quale la banca, previa deduzione dell'interesse, di spese e di commissioni, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto.

Il credito viene ceduto alla banca, salvo buon fine, per cui il cliente resta obbligato nei confronti della banca fino a quando questa non riscuote il credito trasferito.

Il rischio che il cliente deve tenere in considerazione è l'obbligo di rimborsare alla banca le somme da questa anticipate ove manchi il pagamento del debitore ceduto.

Rischi tipici

Nel caso la banca sia chiamata ad effettuare il pagamento, il cliente è tenuto a rimborsare alla banca stessa quanto da essa corrisposto in dipendenza del credito concesso.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti dal cliente per la prestazione del servizio.

Questo vuol dire che il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti in relazione sia al singolo conto sia all'operatività del singolo cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente anche la sezione "Altre condizioni economiche".

TASSI MASSIMI	Per utilizzo nei limiti del fido accordato	Tasso debitore nominale annuo 8,00%	Tasso debitore effettivo annuo 8,24%
	Per utilizzo oltre i limiti del fido accordato	Pari al tasso per utilizzo nei limiti del fido accordato	Pari al tasso per utilizzo nei limiti del fido accordato
CAPITALIZZAZIONE	Periodicità di calcolo degli interessi	Gli interessi sono liquidati con periodicità non inferiore al trimestre e comunque all'atto dell'estinzione del rapporto	
	Modalità di calcolo degli interessi	Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile (365 gg). Totale dei numeri dare del periodo moltiplicato per il tasso	

		di interesse dividendo il risultato per 36,5 (divisore anno civile).
COMMISSIONI E SPESE MASSIME	Spese gestione fido	Commissione per la messa disposizione dei fondi: 0,50% trimestrale sull'accordato. Importo minimo del fido Euro 1.001 Minimo: Euro 10 Massimo: Euro 2.500,00 in alternativa alla CMS In alternativa si applica la Commissione di massimo scoperto (CMS): Max 1,00% trimestrale
	Spese revisione fido	Max €500,00 annuali
	Spese per invio comunicazioni (ex art 118 D.Lgs. 385/93)	€ 0,00
	Spese per invio comunicazioni (ex art 119 D.Lgs. 385/93)	€ 2,00
	Per incasso – per ogni singolo documento	€ 4,00
	Per insoluto	€ 15,00 oltre a eventuali spese reclamate da terzi corrispondenti
	Per proroga	€ 15,00 oltre a eventuali spese reclamate da terzi corrispondenti
	Per richiamo	€ 20,00 oltre a eventuali spese reclamate da terzi corrispondenti
	Per protesto	2% con un minimo di €5,00 e un massimo di €20,00 oltre alle eventuali spese reclamate da terzi
	Per acquisizione – per ogni singolo documento	€ 1,00
	Per ogni distinta presentata	€ 10,00
	Valutazione per ogni operazione di anticipazione richiesta	€ 20,00
	Per richiesta esito	Cartaceo iccrea € 5,00
		Cartaceo corrispondente € 5,00
	Giorni banca	Titoli cambiari con scadenza presso banca = 10 gg Titoli cambiari con scadenza presso altri istituti = 20 gg
Giorni minimi durata sconto	Effetto pagabile presso la banca = 12 giorni Effetto pagabile presso altri istituti = 20 giorni	
Imposte e tasse presenti e future	A carico del cliente	
VALUTE	Alla presentazione dei documenti	Disponibilità con valuta data di presentazione
	All'estinzione dell'anticipazione	Data operativa successiva alla data di scadenza. Per i titoli cambiari data di regolamento più i giorni banca.

Per ulteriori informazioni circa la decorrenza delle valute, dei termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni, il cliente può fare riferimento a quanto indicato nei fogli informativi relativi al contratto di conto corrente e al servizio di incassi e pagamenti.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria "finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale" può essere consultato presso le filiali della Banca e sul sito internet di questa www.serianabcc.it.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Trattandosi di rapporto a tempo indeterminato, la Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, nonché di ridurre o di sospendere la linea di credito, con preavviso di 5 giorni.

Decorso il termine di preavviso, il Cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi maturati, con facoltà della Banca di esigere l'immediato pagamento dei crediti e/o delle fatture presentati, anche se a scadere o scaduti e dei quali non si conosce l'esito.

In presenza di giustificato motivo il preavviso non è dovuto.

Analogamente facoltà di recesso ha il Cliente, con effetto di chiusura del rapporto senza oneri o penalità, mediante il pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi maturati e salva la definizione delle operazioni in corso.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto

In caso di recesso del Cliente, la Banca è tenuta a chiudere il rapporto entro 20 giorni decorrenti dalla data di pagamento di quanto dovuto dal Cliente stesso per capitale e interessi maturati e per la definizione delle operazioni in corso.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca reclami@valseriana.bcc.it, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it (e).

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF, secondo la procedura sopra illustrata, oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. Nel contratto è possibile pattuire che la mediazione sia esperta presso il Conciliatore Bancario Finanziario di cui sopra. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale."

LEGENDA

Tasso di interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa.
Periodicità di capitalizzazione degli interessi	Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
Tasso di interesse di mora	Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, del finanziamento per qualsiasi motivo.
Tasso debitore effettivo	Valore del tasso, rapportato su base annua, che tiene conto degli effetti della periodicità – se inferiore all'anno - di capitalizzazione degli interessi.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto corrente, aumentarlo di un quarto, aggiungere quattro punti percentuali, verificare che la differenza tra il tasso così ottenuto e il TEGM non sia superiore a otto punti percentuali (se la differenza è superiore bisogna ridurre il tasso in misura tale che la differenza con il TEGM non superi gli otto punti) e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.
Giorni banca	Giorni ulteriori rispetto alla scadenza fattuale degli effetti presentati rilevanti ai fini del calcolo degli interessi.